

Il nuovo diritto federale e cantonale in materia di geoinformazione

Leandro Matasci, Capo Staff dei Servizi generali e Capo dell'Ufficio giuridico

23 aprile 2009



A) INTRODUZIONE

B) LA LEGGE FEDERALE SULLA GEOINFORMAZIONE

1) In generale

2) I vincoli di armonizzazione

3) Il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico

C) IL FUTURO ORDINAMENTO CANTONALE

1) Le scadenze

2) I tratti principali del progetto di LALGI

3) Il diritto transitorio: la nuova direttiva sui PR

D) CONCLUSIONI



A) INTRODUZIONE

Definizione

Insieme delle conoscenze ricavate dalla messa in relazione di **dati georeferenziati (geodati)**, ossia di dati che hanno un riferimento spaziale e che descrivono le caratteristiche di un oggetto o di un regime giuridico in un determinato momento.



A) *INTRODUZIONE*

Importanza della geoinformazione

Determinante per l'osservazione e dunque la protezione dell'ambiente, per la pianificazione territoriale e, più in generale, per guidare l'azione degli enti pubblici

NB: Il 60-80% degli atti amministrativi emanati quotidianamente dai vari enti pubblici hanno un riferimento spaziale (p. es. PR, licenze, decisioni, patenti, ...)



A) *INTRODUZIONE*

Il quadro legislativo federale e cantonale

- Art. 75a Costituzione federale
- Legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (LGI) in vigore dal 1. luglio 2008
- Ordinanze federali (O della legge sulla geoinformazione, O sui nomi geografici, O sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico alla proprietà)
- nessuna norma cant. in vigore ma: progetto di Legge cantonale di applicazione della LGI
- Nuova direttiva sull'informatizzazione dei PR (disciplina il periodo transitorio e assicura primo standard di arm.)



**B) LA LEGGE FEDERALE SULLA
GEOINFORMAZIONE**


I) In generale

PARTE GENERALE (concetti basilari, principi relativi all'armonizzazione, basi per CRDPP)

PARTE SPECIALE (norme tecniche esaustive)

- misurazione nazionale
- geologia nazionale
- misurazione ufficiale

B) LA LEGGE FEDERALE SULLA GEOINFORMAZIONE





B) *LA LEGGE FEDERALE SULLA GEOINFORMAZIONE*

2) I vincoli di armonizzazione

La presenza di geodati/geoservizi non compatibili limita l'utilizzo e lo sviluppo della geoinformazione.

Imposizione di vincoli di armonizzazione; in concreto:
requisiti qualitativi e tecnici
norme per il rilevamento, la gestione e l'utilizzo dei geodati



B) *LA LEGGE FEDERALE SULLA GEOINFORMAZIONE*

2) *L'obiettivo dell'armonizzazione*

a) I cataloghi di geodati

Mancanza di base costituzionale per imporre vincoli di armonizzazione ai dati cantonali.

Catalogo dei geodati di base di diritto federale
(Allegato all'OGI)

⇒ *le norme di armonizzazione sono imperative*


Cataloghi dei geodati di base di diritto cantonale e comunale

⇒ *le norme di armonizzazione possono essere rese imperative dai Cantoni*

B) LA LEGGE FEDERALE SULLA GEOINFORMAZIONE

2) L'obiettivo dell'armonizzazione

a) I cataloghi di geodati





B) *LA LEGGE FEDERALE SULLA GEOINFORMAZIONE*

2) *L'obiettivo dell'armonizzazione*

b) I requisiti qualitativi e tecnici dell'armonizzazione

modelli di geodati

descrivono una determinata realtà stabilendo la struttura e il contenuto dei geodati

modelli di rappresentazione

indicano come i dati numerici devono essere rappresentati sui piani o sullo schermo



B) *LA LEGGE FEDERALE SULLA GEOINFORMAZIONE*

2) *L'obiettivo dell'armonizzazione*

c) Le norme sul rilevamento, la gestione e l'utilizzo dei geodati

- Competenza al servizio specialistico (competente per materia)
- Libertà di metodo di rilevamento se è garantita la comparabilità dei risultati
- Garanzia della disponibilità duratura
- Principio: pubblica accessibilità (livelli di autorizzazione A, B e C)
- Accesso semplice e diretto tra autorità



B) *LA LEGGE FEDERALE SULLA GEOINFORMAZIONE*

2) **Il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà**

art. 16 LGI + apposita Ordinanza

Conterrà i vincoli istituiti dall'ente pubblico su un determinato fondo.

Il servizio responsabile rilascerà estratti ufficiali.



C) IL FUTURO ORDINAMENTO CANTONALE

I) Le scadenze imposte dalla LGI

30 giugno 2011

adeguare l'ordinamento giuridico cantonale

31 dicembre 2020

mettere in funzione il CRDPP (a tappe)



C) IL FUTURO ORDINAMENTO CANTONALE

2) Il progetto di legge di applicazione della LGI

parte generale

- norme sul rilevamento e l'aggiornamento dei geodati,
- regolamentazione e modalità di funzionamento del CRDPP,
- finanziamento, ecc.

parte speciale

- servizi responsabili (per i geodati di diritto federale e cantonale)
- modelli di geodati o modelli di rappresentazione per i geodati di base di diritto cantonale o comunale
- altre norme specifiche per settore

NB: compresi geodati comunali



C) IL FUTURO ORDINAMENTO CANTONALE

I)

Art. 7 Progetto LCST

base legale per i PR informatizzati

- obbligo di elaborare e trasmettere i piani in forma di geodati
- principio dell'introduzione graduale di tale obbligo (fase di adattamento di tre anni)
- disciplina transitoria che anticipa alcuni principi LCLGI con riferimento ai geodati di PR

Direttiva informatizzazione PR

- procedure che disciplinano lo scambio di dati digitali in vista dell'ufficializzazione dei PR in forma di geodati
- anticipazione del lavoro di adattamento agli standard federali



D) CONCLUSIONI

- Importanza della geoinformazione quale mezzo per conoscere il territorio e dunque quale strumento per l'attuazione dei principi dello sviluppo sostenibile
- Nuove norme generali e speciali in via di elaborazione a livello cantonale (LCLGI)
- In materia di pianificazione territoriale : art. 7 progetto LCST e Direttiva sull'informatizzazione dei PR quale disciplina transitoria